



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n° **13023** del ruolo generale dell'anno **2024**,
proposto da

Conscoop - Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro - società cooperativa, C.F. e P.IVA 00140990409, con sede in 47122 Forlì, Via Galvani n. 17/B, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore Dott.ssa Monica Fantini, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Milicia del Foro di Bologna - C.F. MLC CRL 78T16 D976A, fax: 051-270421 PEC: carlomilicia @ ordineavvocatibopec.it – con studio in 40122 Bologna, Galleria Marconi n. 2, giusta procura speciale autenticata rilasciato su foglio separato da considerarsi apposta in calce al ricorso, ai sensi dell'art. 83, comma 3° c.p.c., nonché ai sensi dell'art. 18, comma 5° del D.M. 44/2011 e ss.mm., il quale dichiara ad ogni effetto di legge il proprio domicilio digitale presso il suindicato indirizzo PEC, ove dovranno essere effettuate tutte le comunicazioni/notifiche.

Ricorrente

contro

Società Cooperativa Braccianti Riminese (P.IVA: 00126420405), con sede legale in Rimini (RN – 47921), Via Emilia n. 113, in persona del Legale Rappresentante pro tempore e Presidente Dott. Valerio Brighi, nato a Rimini il 23.10.1969 (C.F. BRG VLR 69R23 H294P) ed ivi residente in Via

dell'Altea n. 15, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Giovanni Cedrini del Foro di Rimini (C.F.: CDR GNN 72H24 H294C; PEC: giovanni.cedrini @ ordineavvocatirimini.it) e dall'Avv. Luca Zamagni (C.F. ZMG LCU 73M29 H294V; PEC: luca.zamagni @ ordineavvocatirimini.it), entrambi del Foro di Rimini, iscritti nell'Albo speciale dei Cassazionisti, come da procura speciale alle liti rilasciata su foglio separato da considerarsi apposta in calce al controricorso, ai sensi dell'art. 83, comma III c.p.c., nonché ai sensi dell'art. 18, comma V del D.M. 44/2011 e ss.mm., ed elettivamente domiciliato presso i loro indirizzi di posta elettronica certificata giovanni.cedrini @ ordineavvocatirimini.it e luca.zamagni @ ordineavvocatirimini.it.

Controricorrente

avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n° 601 depositata il 22 marzo 2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025 dal consigliere Luciano Varotti.

FATTI DI CAUSA

1.- La Società cooperativa braccianti riminese (CBR), socia di Conscoop - Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro – soc. coop., riceveva in assegnazione una quota dei lavori affidati al Consorzio dalla Stazione appaltante Isgastrentatre (commessa Isgastrentatre), per la costruzione e gestione della rete di distribuzione del gas del Bacino 33 (Comune di Quartu Sant'Elena, Monserrato, Quartucciu, Settimo San Pietro e Sinnai) e di una quota dei lavori di Progettazione definitiva/esecutiva, fornitura e posa in opera di infrastrutture per la realizzazione di una rete a banda ultra larga nella Regione Sardegna (commessa Bulgas).

A seguito della predisposizione del quarto ed ultimo SAL, CBR – premesso di essere creditrice verso il Conscoop di euro 641.798,44, di cui (a) euro 304.687,91, per il mancato riconoscimento della riserva n° 1, relativa alla voce "*letto di sabbia*" contabilizzata in Metri Cubi anziché in Metri Lineari;

(b) euro 337.110,53 “per ulteriori lavorazioni eseguite e da CBR e materiali” e segnatamente: (b1) euro 103 mila per i costi sostenuti da CBR per la fornitura di tappi e giunzioni impiegati sui cavi; (b2) euro 63 mila per la realizzazione di scavi eseguiti in ottemperanza agli impegni contrattualmente assunti da CBR; (b3) euro 33 mila per materiali ordinati, ma non posati in quanto risultati in eccesso, legittimamente contabilizzati da CBR al prezzo d’acquisto – tutto ciò premesso, proponeva domanda di arbitrato, nel quale Conscoop si costituiva e resisteva, contestando tutte le pretese e deducendo, in subordine, la necessità quantomeno di detrarre dalle somme che fossero state eventualmente riconosciute a controparte per la voce “*letto di sabbia*”, l’importo di euro 117.039,00, già riconosciuto a quest’ultima nei concomitanti Lavori di Costruzione della Rete GAS.

2.- La lite veniva definita con lodo reso in data 14 aprile 2021, depositato il successivo 16 aprile, col quale gli arbitri condannavano Conscoop a pagare euro 340.687,91, per la stesura del letto di sabbia calcolato in metri lineari (e non in metri cubi), ed euro 172.691,81 per la fornitura di tappi e giunzioni, oltre interessi ex d.lgs. n° 231/2002.

Disattesa ogni altra domanda e spese parzialmente compensate per un terzo; residui due terzi a carico di Conscoop.

3.- Il lodo veniva impugnato per nullità da Conscoop in base a cinque mezzi: (A) per motivazione omessa, perplessa, apparente in relazione al corrispettivo di euro 340.687,91 oggetto della Riserva n. 1 per la voce “*letto di sabbia*”, erroneamente calcolato in metri lineari e non in metri cubi; (B) per violazione delle norme ermeneutiche di cui agli artt. 1362, 1363, 1366, 1368, 1371 cod. civ.; (C) per motivazione omessa, perplessa, apparente in relazione al corrispettivo di euro 172.691,81 per la fornitura e posa di tappi e giunzioni senza detrarre gli importi liquidati a tale titolo nei precedenti SAL; (D) per non aver pronunciato sull’eccezione di Conscoop in ordine alla necessità di detrarre le somme già liquidate a tale titolo nei precedenti SAL; (E) per violazione degli artt. 1 e 2, primo

comma, lettera d) del d.lgs. n° 231/2002 nella parte in cui riconosce l'applicazione degli interessi di mora previsti dalla cennata disciplina sulle somme liquidate in favore di CBR.

Dal canto suo CBR proponeva impugnazione incidentale.

4.- Con la sentenza indicata in intestazione la Corte d'appello di Bologna definiva le impugnazioni, rigettandole entrambe e compensando le spese. Per quello che qui ancora rileva, osservava la Corte che il lodo non era impugnabile per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, in quanto la clausola compromissoria era contenuta non già nello Statuto sociale di Conscoop del 21 dicembre 2004 (anteriore al d.lgs. 2 febbraio 2006 n° 40), ma nello Statuto aggiornato al 25 giugno 2018, con la conseguenza che, nel silenzio della nuova clausola compromissoria doveva ritenersi che le parti avessero voluto escludere l'impugnabilità del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito.

Ne derivava l'inammissibilità dei motivi di impugnazione sub lettere B) ed E).

Quanto al motivo sub A), il lodo non era affatto privo della motivazione, essendo palese il percorso logico seguito dagli arbitri al fine di indagare la volontà delle parti e di accertare l'inesistenza dell'errore materiale lamentato dal Conscoop.

Quanto ai motivi sub lettere C) e D), concernenti, da un lato, la pretesa di pagamento di euro 172.691,76 per ulteriori tappi e giunzioni, formulata dal CBR, e, dall'altro, l'eccezione sollevata (in subordine) da Conscoop di detrarre da tale somma quanto già pagato nei precedenti SAL, la Corte osservava che la motivazione del lodo non era affatto mancante, dato che gli arbitri avevano affermato che il prezzo finale per tali lavorazioni e materiali doveva essere calcolato solo alla fine dei lavori, moltiplicando il prezzo base unitario per il numero di unità effettivamente utilizzato per la realizzazione dell'opera; che già nei primi tre SAL era stata contabilizzata e non contestata la spesa relativa a tappi e giunti in misura eccedente

l'iniziale previsione; che il quarto SAL prodotto da CBR risultava essere l'unico documento contabile; che Conscoop non aveva prodotto nulla da cui poter dedurre l'effettivo materiale utilizzato per il completamento dell'opera, risultando le contestazioni del consorzio assolutamente generiche, così rivelando di essersi potuta avvalere soltanto dei dati riferiti dalla CBR.

Quanto al mancato esame dell'eccezione, formulata da Conscoop, di detrazione dall'importo preteso da CBR di quanto pagato nei precedenti SAL, la stessa Conscoop aveva ammesso di aver introdotto tale tema nel procedimento arbitrale solo con la terza memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.

Sicché, dato che gli arbitri avevano inteso attenersi alle norme del codice di rito, non era ammesso l'ampliamento delle eccezioni già proposte.

In ogni caso, aggiungeva la Corte, Conscoop aveva reiterato la richiesta di detrazione degli importi asseritamente corrisposti nell'ambito dei concomitanti lavori di costruzione della rete del gas di cui al diverso appalto Isgastrentatre, senza alcun riferimento al preteso già avvenuto pagamento in esecuzione dei primi tre SAL dell'appalto Bulgaz.

5.- Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione Conscoop, affidando il gravame ad undici motivi illustrati da memoria.

Resiste CBR con controricorso illustrato da memoria, nel quale conclude per l'inammissibilità e comunque per l'infondatezza di tutti i mezzi.

Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

6.- Con i **primi tre mezzi** il Consorzio lamenta che la Corte abbia dichiarato l'inammissibilità dei motivi di impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia in base ad una motivazione apparente, donde la violazione degli artt. 829 c.p.c., terzo

comma, cod. proc. civ. e dell'art. 27, quarto comma, del d.lgs. n° 40 del 2006.

La declaratoria di inammissibilità avrebbe inoltre provocato il mancato esame del merito della lite, con conseguente violazione degli artt. 24 e 111 Cost.

7.- I motivi sono inammissibili, in quanto tendono ad ottenere da questa Corte una interpretazione degli atti negoziali intercorsi tra le parti diversa da quella, del tutto plausibile, fornita dalla Corte territoriale.

È noto, infatti (*ex multis*: Cass., sez. I, 12 ottobre 2018, n° 25554, con menzione di altri precedenti), che l'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata, traducendosi nella ricerca della comune intenzione dei contraenti, costituisce un'indagine riservata al giudice di merito, il cui risultato è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione, configurabile quando la stessa risulti contraria a logica o incongrua.

Peraltro, la denuncia del vizio di motivazione richiede la precisa indicazione delle lacune argomentative del ragionamento seguito dal giudice di merito, ovvero delle incongruenze dello stesso, consistenti nell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, o ancora dei punti inficiati da mancanza di coerenza, cioè connotati da un'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dalla sentenza.

Ora, la sentenza gravata, ha ben ricostruito la volontà delle parti, asserendo – in sostanza – che la nuova adozione dello Statuto in data 25 giugno 2018 aveva comportato la rinnovazione della volontà delle parti in ordine alla previsione della composizione delle liti a mezzo degli arbitri, con la conseguenza che la clausola compromissoria doveva intendersi sorta in epoca successiva al d.lgs. n° 40 del 2006.

A tale snodo logico il ricorrente oppone che la diversa numerazione dell'articolo contenente la clausola (che passò dal n° 34 al n° 36) e la diversa indicazione dell'organo competente alla nomina degli arbitri (Presidente della Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, in luogo del Presidente della Camera di Commercio della Provincia di Forlì-Cesena, essendosi preso atto dell'accorpamento delle Camere di Commercio delle Province di Forlì-Cesena e di Rimini, di recente intervenuto) non sarebbero elementi sufficienti per predicare il cambiamento del patto compromissorio, che sarebbe pertanto rimasto invariato nei suoi elementi essenziali.

Tale argomentazione non è però condivisibile, sia perché procede mediante un inedito raffronto testuale tra i due articoli (vecchio art. 34 e nuovo art. 36), non risultante dalla sentenza gravata, sia, in ogni modo, perché va a contrastare l'interpretazione data dal giudice del merito alla volontà delle parti, peraltro senza considerare che la Corte ha sostanzialmente ritenuto che vi fosse stata l'adozione di un nuovo Statuto e che tale adozione non potesse non essere frutto della comune volontà dei soci del Consorzio.

In conclusione, premesso che la volontà di compromettere in arbitri le liti tra Consorzio e soci è sorta dopo il d.lgs. n° 40 del 2006 e, dunque, nel vigore del testo attuale dell'art. 829 cod. proc. civ., la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia fosse inammissibile.

8.- Con il **quarto** ed il **quinto** mezzo Conscoop deduce l'illegittimo rifiuto della Corte di esaminare i motivi di impugnazione fondati sulla violazione delle norme ermeneutiche degli artt. 1362, 1363, 1366, 1368 e 1371 cod. civ. e la conseguente violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per essersi la medesima Corte sottratta al dovere di esaminare in modo effettivo i motivi di impugnazione e di pronunciarsi su di essi.

Col **sesto** e col **settimo** motivo il Consorzio lamenta che la Corte non abbia esaminato il motivo col quale si deduceva la violazione del d.lgs. n° 231/2002, così violando non solo gli artt. 1 e 2, primo comma, lettera a), di tale d.lgs., ma anche l'art. 112 cod. proc. civ., avendo omesso la pronuncia su tale domanda.

9.- I mezzi riassunti al precedente paragrafo, esaminabili congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, sono privi di pregio.

Posto che, come si è visto ai precedenti paragrafi, i motivi con i quali Conscoop ha impugnato il lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della lite era inammissibile, anche questi motivi sono evidentemente affetti dalla medesima inammissibilità.

10.- Col l'**ottavo** ed il **nono** motivo il ricorrente lamenta difetto o mera apparenza della motivazione in ordine alla necessità di detrarre dall'importo di euro 172.691,76 per la fornitura e posa di tappi e giunzioni le somme liquidate a tale titolo nei precedenti SAL, donde la violazione degli artt. 112, 132, primo comma, n° 4 cod. proc. civ., 24 e 111, sesto comma, Cost.

Con il **decimo** e l'**undicesimo** mezzo Conscoop lamenta che la Corte abbia omesso di pronunciarsi sull'eccezione di detrazione dei precedenti pagamenti avvenuti nei SAL pregressi sul rilievo che tale eccezione fosse stata proposta solo con la terza memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., donde l'omessa pronuncia su tale tema.

11.- I motivi – esaminabili congiuntamente per evidenti ragioni di connessione – sono inammissibili, non cogliendo l'esatta *ratio decidendi* della sentenza.

È vero, infatti, che la Corte, ha erroneamente ritenuto che l'eccezione di detrazione degli importi pagati fosse stata tardivamente formulata nella terza memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.

Infatti, in base all'art. 816-*bis* le parti possono stabilire nella convenzione d'arbitrato, oppure con atto separato anteriore all'inizio del procedimento,

“le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento” e che in mancanza “gli arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno”, ma “in ogni caso” debbono attuare il principio del contraddittorio, “concedendo alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa”, con la conseguenza che non è possibile considerare perentori i termini per la modificazione e definitiva formulazione delle domande ed eccezioni qualora la possibilità di declinare tale perentorietà non sia stata prevista dalla convenzione di arbitrato, ovvero da un atto scritto separato o dal regolamento processuale dai medesimi predisposto, ed in assenza di specifica avvertenza al riguardo al momento dell'assegnazione dei termini (Cass., sez. I, 4 luglio 2023, n° 18772, con menzione di altri precedenti).

Ma è pur vero che la Corte, dopo questo passaggio logico non condivisibile, ha aggiunto che *“in ogni caso”* (sentenza pagina 12) il consorzio aveva *“reiterato la richiesta di detrazione degli importi asseritamente corrisposti nell’ambito dei concomitanti lavori di costruzione della rete del gas di cui al diverso appalto Isgastrentatre, senza alcun riferimento al preteso già avvenuto pagamento in esecuzione dei primi tre SAL dell’appalto Bulgas”*.

In sostanza, la Corte ha ritenuto che il Consorzio avesse sollevato l’eccezione di detrazione in relazione a pagamenti effettuati in un diverso appalto, con la conseguenza che l’eccezione era sostanzialmente nuova, in quanto formulata con l’impugnazione del lodo, non essendo stata sollevata *“neppure nelle domande cristallizzate con foglio di conclusioni del 20 novembre 2020”* davanti agli arbitri.

12.- In conclusione, il ricorso va respinto.

Alla soccombenza del Consorzio segue la sua condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della resistente, per la cui liquidazione – fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal

d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite – si rimanda al dispositivo che segue.

Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-*quater*, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.

p.q.m.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 14.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all'iva, se dovuta. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-*quater*, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.

Così deciso in Roma il 17 dicembre 2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile.

Il presidente

Marco Marulli